

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA ED ARTICOLATA

Con i presenti emendamenti si inseriscono all'interno del disegno di legge n. 59/167/2023 ulteriori disposizioni coerenti con le finalità da questo perseguite di aggiornamento ed adeguamento del quadro normativo regionale, di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e delle funzioni in un'ottica di efficientamento dell'azione amministrativa e di orientamento al risultato nonché di valorizzazione delle competenze e ottimizzazione ed efficientamento delle risorse.

**EMENDAMENTO N. 1.** L'emendamento inserisce il seguente articolo nel DDL:

### **Articolo 1 bis - Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio).**

Con il presente articolo si apportano puntuali modifiche al testo unico del commercio, condivise con le associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale e con le proposte di modifica emerse all'esito del confronto con queste ultime, in materia di sostegno all'innovazione e valorizzazione dei punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica, di cui agli articoli 72bis e seguenti della l.r. n. 1/2007.

In particolare si sostituisce il comma 2 dell'articolo 72 ter per semplificare le modalità di concessione dei contributi a favore dei punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica, stabilendo che con provvedimento della Giunta regionale, sentite le associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale rappresentate nei Consigli di tutte le Camere di commercio liguri, siano individuati i termini, le modalità ed i criteri per la concessione dei contributi per il sostegno all'innovazione e valorizzazione delle edicole di cui al medesimo articolo 72 ter in modo da garantire una maggiore flessibilità dei relativi bandi. Conseguentemente, alla luce della richiamata revisione dei criteri e delle modalità di erogazione dei contributi, viene disposta l'abrogazione del successivo articolo 72 quinquies in quanto non compatibile con le modifiche apportate all'articolo 72 ter.

### **EMENDAMENTO N. 2.**

#### **(Sostituzione dell'art 3 del DDL n. 59/167/2023)**

L'emendamento sostituisce l'articolo 3 del DDL allo scopo di apportarvi una modifica di carattere formale finalizzata a semplificarne la formulazione ed evitare possibili equivoci in merito al relativo campo di applicazione senza modificare la portata sostanziale della norma transitoria di cui al richiamato articolo 3.

**EMENDAMENTO N. 3.** L'emendamento inserisce il seguente articolo nel DDL:

### **Articolo 3 bis – Inserimento dell'articolo 12 bis nella legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione ed osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti).**

Il presente articolo si pone l'obiettivo di semplificare e rendere più efficace la gestione delle procedure di rilascio delle concessioni demaniali marittime e del demanio idrico nei casi in cui, per lo svolgimento della medesima attività di impresa, venga richiesto il rilascio della concessione del demanio marittimo rispetto a specchi acquei frontistanti o contigui ad aree del demanio idrico.

Per le suddette ipotesi la norma intende riconoscere ai Comuni interessati la possibilità, previa richiesta di nulla osta alla Regione, di esperire un'unica procedura di evidenza pubblica in relazione alle due concessioni le quali dovranno avere la medesima durata temporale fermo restando che il relativo rilascio resta di competenza, rispettivamente, del Comune e della Regione in applicazione della vigente normativa in materia.

**EMENDAMENTO N. 4.** L'emendamento inserisce i seguenti articoli nel DDL:

**Articolo 4 bis – Disposizione per la gestione dei flussi turistici.**

Il presente articolo ha la finalità di individuare strumenti di gestione per il fenomeno del c.d. *overtourism* favorendo una gestione modulata degli incrementi periodici dei flussi di mobilità turistica che interessano le zone a maggiore attrattività turistica, garantendo la qualità della mobilità sul territorio nonché la fruibilità dei luoghi e dei servizi e l'integrità del paesaggio e dei borghi storici.

Si attribuisce quindi alla Regione il compito di promuovere, anche attraverso i propri enti strumentali o le società partecipate, la stipula di accordi tra comuni o loro società partecipate, enti pubblici interessati, anche con il coinvolgimento di società di gestione del trasporto pubblico regionale e locale od operatori del settore, ovvero la costituzione di società di scopo per realizzare progetti di investimento dedicati. A tal fine la Regione può concedere contributi agli enti locali secondo criteri e modalità stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.

Per le richiamate finalità, si prevede, per l'anno 2024, l'istituzione di un apposito Fondo con dotazione di 3 milioni di euro di cui 2 milioni destinati ad interventi da realizzare nell'ambito del territorio delle Cinque Terre da ripartirsi in parti uguali tra i comuni di Levanto, Monterosso, Riomaggiore e Vernazza.

**Articolo 4 ter – Inserimento di articoli alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche).**

Con il presente articolo, al fine di incentivare la flessibilità tra le diverse tipologie di ospitalità nel settore turistico rispondendo alle nuove esigenze della domanda turistica, si introducono gli articoli 10 bis e 24 bis all'interno della legge regionale 32/2014 per disciplinare le ipotesi di "promiscuità", rispettivamente, tra le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e le strutture ricettive all'aria aperta. Ciò per garantire la possibilità per i gestori di realizzare, nell'ambito delle richiamate strutture alberghiere ed extralberghiere, piazzole di tipo villaggio turistico o campeggio consentendo quindi l'installazione, oltre alle tipologie tradizionali (case mobili, bungalow, ecc..) di allestimenti cosiddetti "*Glamping*" termine che è costituito dall'unione di "Glamour" e "campeggio". Tale tipologia di installazione è in grado di consentire un'offerta ricettiva all'aria aperta di qualità.

Si prevede in particolare che sia possibile realizzare tre piazzole per le strutture ricettive alberghiere con capacità ricettiva fino a cinquanta posti letto e cinque piazzole per quelle con capacità ricettiva superiore a cinquanta posti letto; le strutture ricettive extralberghiere possono realizzare 2 piazzole.

Si stabilisce in ultimo che la realizzazione delle piazzole di tipo villaggio turistico e/o campeggio è subordinato al rilascio di titolo edilizio unitario.

**Articolo 4 quater – Modalità di gestione del Fondo unico nazionale turismo di parte capitale.**

Con il presente articolo si stabiliscono le modalità di gestione del Fondo Unico Nazionale Turismo di parte capitale per il periodo 2024-2026.

Il Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha emanato il Decreto Interministeriale prot. 3462 del 9 marzo 2022 contenente le disposizioni per l'attuazione, il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo (FUNT) di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, previsti ai commi 366 e 368 dell'articolo 1 della legge n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024).

Sono stati successivamente adottati dal Ministro gli Atti di Programmazione del FUNT di parte corrente e di parte capitale. Quest'ultima, per l'anno 2024, prevede uno stanziamento complessivo di € 55.000.000,00. Il riparto delle risorse viene definito annualmente con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni sulla base di una proposta in auto coordinamento da parte della Conferenza. Tali risorse devono essere destinate a cofinanziare (nella misura massima del 50 % del costo) investimenti per la realizzazione di interventi infrastrutturali volti a migliorare la fruibilità dei luoghi di interesse turistico ed aumentare l'attrattività di destinazioni di particolare valore storico, culturale, naturalistico, sportivo e religioso.

Per le attività di gestione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi infrastrutturali che saranno individuati per il cofinanziamento mediante un Avviso pubblico, si ritiene opportuno avvalersi, considerate le sue specifiche competenze tecniche di FILSE s.p.a. per la gestione delle risorse di conto capitale, come già fatto per le precedenti annualità. Tali attività, riferite alla quota destinata a Regione Liguria per il 2024, saranno svolte in tre anni, nel corso dei quali saranno realizzati gli interventi cofinanziati.

Il presente articolo prevede pertanto la dotazione finanziaria destinata alla copertura delle spese di gestione e rendicontazione dei progetti cofinanziati con uno stanziamento pari ad € 80.000,00.

**EMENDAMENTO N. 5.** L'emendamento inserisce i seguenti articoli nel DDL:

**Articolo 7 bis – Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 1° agosto 2022, n. 10 (Adempimenti per i soggetti beneficiari di contributi a carico del bilancio regionale e disposizioni di carattere finanziario)**

Con la modifica apportata dal presente articolo si procede ad allineare, a seguito dei riscontri operativi avuti dagli uffici regionali nel corso del primo anno di applicazione della disposizione oggetto di modifica, le modalità di rendicontazione a carico dei comuni destinatari di contributi assegnati a qualsiasi titolo quale finanziamento o cofinanziamento di opere pubbliche, previste dalle lettere c) e d) dell'articolo 1 della legge regionale 10/2022.

Oltre ad uniformare a livello tempistico e procedurale le modalità di rendicontazione indicate nel testo della nuova lettera c) dell'articolo 1, disponendo conseguentemente l'abrogazione della lettera d), si individua, tra i soggetti deputati alla compilazione e sottoscrizione dell'attestazione prevista dalla richiamata lettera c), anche la figura del Responsabile Unico di Progetto di cui all'articolo 15 del nuovo codice degli appalti (decreto legislativo n. 36/2023).

**Articolo 7 ter – Misure finalizzate alla realizzazione del Collegamento tra il raccordo autostradale e la sponda destra del fiume Magra.**

Il presente articolo si riferisce ai lavori per la realizzazione del "Collegamento tra il raccordo autostradale e la sponda destra del fiume Magra – Lotto 1– CUP I17H20000950001" finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per complessivi euro 15.100.000,00 a valere sui fondi

FSC- Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014/2020 di cui alla legge 23 dicembre 2014, n.190, articolo 1, comma 703, ed alle conseguenti delibere CIPE del 10 agosto 2016 n. 25, 1 dicembre 2016 n. 54, 22 dicembre 2017 n. 98, 28 febbraio 2018 n. 12 e 28 febbraio 2018 n. 26.

Rispetto al suddetto appalto di lavori la Provincia della Spezia ricopre il ruolo di soggetto attuatore in forza di quanto previsto dalla Convenzione tra MIT, Provincia della Spezia e Regione Liguria approvata con decreto del MIT n. 1119 del 21.12.2020. Con la presente disposizione si intende consentire a Regione di assegnare un contributo alla Provincia della Spezia, fino ad un massimo di tre milioni di euro, al fine di garantire, nel corso dell'annualità 2024, e nelle more dell'ottenimento da parte della Provincia stessa delle maggiori risorse che verranno richiesti a valere sul "Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche" di cui al comma 7 dell'articolo 26 del decreto legge 50/2022, un incremento della disponibilità finanziaria, rispetto alle risorse in oggi impiegabili, al fine di garantire la prosecuzione dell'appalto in argomento senza soluzione di continuità.

Il richiamato contributo regionale verrà gradualmente ridotto, fino al totale azzeramento dello stesso, in misura pari all'effettivo importo del finanziamento che l'Amministrazione Provinciale otterrà a valere sul suddetto "Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche".

#### **EMENDAMENTO N. 6.**

##### **(Modifica dell'art. 8 del DDL n. 59/167/2023)**

L'emendamento modifica l'articolo 8 del DDL per aggiungervi il nuovo comma 2 bis, modificativo del comma 11 dell'articolo 31 della legge regionale 10/2008.

La presente modifica, al pari di quella apportata dal comma 1, si rende necessaria per adeguare la disciplina regionale alle modifiche intervenute nel corso del tempo alla normativa nazionale in materia di contratti pubblici e, in ultimo, alle novità introdotte dal nuovo codice degli appalti pubblici (decreto legislativo n. 36/2023).

La richiamata normativa ligure in materia di accesso ai finanziamenti regionali, individua il livello minimo di progettazione necessario per accedere ai contributi facendo riferimento ai livelli di progettazione di cui all'art. 93 del decreto legislativo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). Si rende pertanto necessario aggiornare la disciplina regionale per tenere conto dei livelli di progettazione disciplinati dalle disposizioni normative successive al succitato decreto legislativo e, in particolare, al decreto legislativo n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e al decreto legislativo n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).

In questo modo la concessione dei finanziamenti regionali è legata alla presenza del livello minimo di progettazione previsto dalle disposizioni in materia di appalti vigenti al momento dell'approvazione della documentazione progettuale presentata.

**EMENDAMENTO N. 7.** L'emendamento inserisce i seguenti articoli nel DDL:

##### **Articolo 10 bis – Modifiche alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari).**

Il presente articolo reca alcune modifiche alla legge regionale 12/2006 con l'obiettivo di dare compiuta attuazione al quadro normativo di riferimento previsto a livello nazionale, in particolare

dalla legge 328/2000 che rappresenta la disciplina quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Questa legge ha individuato gli Ambiti Territoriali Sociali, attribuendo alle Regioni la determinazione del relativo territorio, prevedendone, tuttavia, la coincidenza, di norma, con le stesse delimitazioni territoriali dei Distretti sanitari.

Sempre alla Regione, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a), della citata legge 328/2000, compete l'individuazione delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali.

Una prima fase di recepimento della normativa nazionale era stata effettuata con la legge regionale 12/2006 la quale aveva introdotto i Distretti sociali, coincidenti con i Distretti Sanitari in numero di 19, quale livello di coordinamento e di integrazione socio sanitaria, articolati, a loro volta, in 68 Ambiti Territoriali Sociali per l'erogazione dei servizi sociali di base.

Il Ministero delle Politiche Sociali ha tuttavia manifestato la necessità di assicurare omogenea organizzazione dei servizi sociali sul territorio nazionale, in particolare ai fini di rendicontazione. Inoltre il comma 160 dell'articolo 1 della legge di bilancio 234/2021, riprendendo la legge 328/2000 ha individuato gli Ambiti Territoriali Sociali come la dimensione organizzativa necessaria per la programmazione, il coordinamento e l'attuazione degli interventi e dei servizi che realizzano le politiche sociali.

Si rende necessario quindi portare a pieno compimento il disegno della legge quadro, allineandosi, anche a livello di denominazioni, alle previsioni nazionali. Sul raggiungimento di tali obiettivi è stata avviata la pianificazione dei servizi sociali per il prossimo triennio, la quale intende procedere anche alla riorganizzazione degli assetti territoriali dei servizi sociali.

La nuova struttura ed articolazione dei servizi è già stata presentata ai Comuni e ai portatori di interesse, che si sono espressi favorevolmente, in occasione dell'iter di formazione ed approvazione da parte della Giunta regionale del Piano Sociale Integrato Regionale - DGR n. 934 del 29 settembre 2023 - attualmente all'esame del Consiglio regionale.

Con la presente modifica si intende, pertanto, sostituire il Distretto Sociale con l'Ambito Territoriale Sociale, che avrà un perimetro coincidente con quello del Distretto Sanitario i cui uffici territoriali prenderanno il nome di Ufficio di Piano, sede di coordinamento, pianificazione e programmazione, e Uffici di Zona, sedi prossime al cittadino deputate all'erogazione dei servizi sociali di base.

In particolare:

- il comma 1 apporta alcune modifiche formali all'articolo 5 e specifica, inserendo il riferimento all'Unione di Comuni ed al Consorzio, le forme associative di cui al Titolo II, Capo V del TUEL con cui i Comuni possono gestire, in forma associata, i servizi sociali;
- il comma 2 sostituisce l'articolo 6 per ridefinire la funzione, l'organizzazione e i nuovi confini dell'Ambito Territoriale Sociale che, alla luce dell'eliminazione dei Distretti Sociali operata dal successivo comma 5, coincidono con il territorio del Distretto sanitario;
- il comma 3 sostituisce il comma 1 dell'articolo 7 per definire l'articolazione dei nuovi Ambiti Territoriali Sociali ridefiniti dal nuovo articolo 6. Questi, in particolare, si comporranno di un Ufficio di Piano, sede di coordinamento, pianificazione e programmazione delle attività dell'Ambito, ed in Uffici di Zona, sedi prossime al cittadino deputate all'erogazione dei servizi sociali di base;
- il comma 4 sostituisce l'articolo 8 per ridefinire, alla luce della nuova delimitazione territoriale dell'Ambito Territoriale Sociale, la Conferenza d'Ambito. La nuova Conferenza

- d'Ambito ha competenza su un territorio più esteso e comprende sia le funzioni assolve dai precedenti Ambiti, preposti all'erogazione dei servizi sociali di base, sia le funzioni di gestione dei servizi complessi proprie dei precedenti Distretti Sociali;
- il comma 5 abroga l'articolo 9 in quanto i Distretti Sociali vengono soppressi e sostituiti dai nuovi Ambiti Territoriali Sociali di perimetro territoriale coincidente con quello del distretto sanitario;
  - il comma 6 reca modifiche formali all'articolo 10 per adeguarne il testo alla luce della soppressione dei Distretti Sociali;
  - il comma 7 reca modifiche formali all'articolo 11 modificando l'assetto della Conferenza di Distretto in base alla riorganizzazione dei servizi sociali;
  - il comma 8 reca modifiche formali all'articolo 12 per adeguarne il testo alla luce della soppressione dei Distretti Sociali;
  - il comma 9 sostituisce l'articolo 24 che individua e disciplina le figure preposte alla direzione dell'Ambito e al coordinamento degli interventi sociali per adeguarlo ai nuovi assetti organizzativi prevedendo le figure degli assistenti sociali coordinatori di attività sociali specifiche e del Direttore Sociale. Quest'ultimo, in particolare, descritto nel profilo professionale e nelle funzioni, dovrà essere individuato tramite concorso pubblico bandito, a seconda della forma gestionale adottata, da uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale o dall'Ente costituito per la gestione unitaria dei servizi e, in particolari condizioni fissate dal nuovo comma 6, per perseguire economie di scala, potrà esercitare le proprie funzioni per più Ambiti Territoriali Sociali.
  - i commi 10 ed 11 recano modifiche formali agli articoli 25 e 26 per adeguarne il testo alla luce della soppressione dei Distretti Sociali.

**Articolo 10 ter – Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2023, n. 17 (Disposizioni di carattere fiscale e finanziario e altre disposizioni di adeguamento).**

Con il presente articolo si modificano gli articoli 3 e 4 della legge regionale 17/2023 in attuazione dell'impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri a modificare tali norme, oggetto di rilievo in sede di esame governativo, al fine di evitarne l'impugnativa, precisando i capitoli di bilancio utilizzati per la copertura delle relative spese.

**EMENDAMENTO N. 8.** L'emendamento inserisce i seguenti articoli al DDL:

**Articolo 11 bis – Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 12 novembre 2015, n. 18 (Disposizioni di modifica a norme di carattere finanziario).**

e

**Articolo 11 ter – Fondo straordinario per le Aziende Regionali Territoriali per l'Edilizia – A.R.T.E.).**

Con l'inserimento degli articoli 11 bis ed 11 ter si intende garantire alle A.R.T.E. liguri la possibilità di fronteggiare i maggiori oneri derivanti dall'aumento dei tassi di interesse conseguente alle misure di politica monetaria restrittiva adottate per contrastare l'inflazione.

A tal fine, per la copertura finanziaria dei predetti oneri finanziari, relativi ai mutui e ai prestiti in ammortamento al 31 dicembre 2023, l'art 11 ter prevede l'istituzione, a decorrere dal 2024 e per dieci

anni, di un fondo con una dotazione annua massima di 7 milioni di euro, ripartito tra le A.R.T.E. liguri in proporzione all'ammontare del debito residuo risultante al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello di riferimento, con conseguente previsione, attraverso le modifiche operate dall'art 11 bis, della limitazione al 2023 del fondo di cui all'art. 6 della l.r.18/2015.

#### **Articolo 11 quater – Anticipazione di liquidità ad Azienda regionale Territoriale per l'edilizia (ARTE) Genova.**

Il presente articolo è finalizzato a sostenere il fabbisogno di cassa di ARTE Genova correlato alla necessità di copertura degli oneri fiscali concernenti l'IVA relativa agli interventi di efficientamento energetico degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica eseguiti con il cosiddetto "superbonus 110%", che ha coinvolto 29 edifici di Edilizia Residenziale Pubblica per un totale di 1027 unità abitative ed un importo complessivo di oltre 60 milioni di euro di lavori, la cui conclusione – a legislazione vigente – dovrà avvenire inderogabilmente entro il 31 dicembre 2023.

L'anticipazione di liquidità, nella misura massima di euro 5.000.000,00, garantisce la corresponsione da parte dell'Azienda dell'IVA alle imprese appaltatrici ai fini della conclusione degli interventi nei termini di legge; inoltre la procedura di cessione del credito fiscale (concernente la quota di IVA indetraibile), di prossima attivazione da parte di ARTE Genova, garantisce il rientro delle somme anticipate entro il 31 dicembre 2024.

**EMENDAMENTO N. 9.** L'emendamento inserisce i seguenti articoli al DDL:

#### **Articolo 13 bis – Contributo aggiuntivo per il restauro del dipinto di Pietro Paolo Rubens "La Circoncisione di Gesù".**

Con il presente articolo, per l'anno 2024, si autorizza la Giunta regionale a concedere alla Casa del Gesù in Genova, soggetto giuridico preposto alla Chiesa del Gesù di Piazza Matteotti, un contributo aggiuntivo, nel limite di € 30.000,00, rispetto a quello concesso dall'articolo 56 della legge regionale 16/2022 per il restauro della pala dell'altar maggiore della Chiesa del Gesù raffigurante "La Circoncisione di Gesù" dipinta da Pietro Paolo Rubens nel 1605, di cui è assicurata la fruibilità pubblica. Ciò in considerazione dello stato di conservazione dell'opera e delle sue dimensioni che richiedono una maggiore spesa.

#### **Articolo 13 ter – (Disposizioni per l'attuazione dell'intervento "Casa dei cantautori" in Genova.**

Con il presente articolo si autorizza la Giunta regionale a rinnovare, per l'anno 2024, con propria deliberazione, l'incarico al project manager previsto dall'articolo 58 della legge regionale 16/2022 per coordinare le attività dei diversi soggetti coinvolti e assicurare il necessario raccordo con i competenti uffici statali e la Fondazione Casa dei Cantautori.

In attuazione della richiamata disposizione di legge il project manager è stato individuato dalla Giunta regionale a seguito di avviso pubblico con la deliberazione n. 598 del 29 giugno 2023.

Per il completamento delle sue attività, considerata la complessità delle procedure, il numero di soggetti coinvolti, la vastità del materiale da porre alla base del percorso museale si rende necessario rinnovare l'incarico, come sopra attribuito, anche per l'anno 2024, nel rispetto del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36/2023).

Nel procedere, con proprio atto, al rinnovo, la Giunta regionale definirà altresì il nuovo crono programma delle attività ed il compenso onnicomprensivo nel limite di euro 50.000,00.

### **Articolo 13 quater – Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo).**

Il presente articolo reca alcune modifiche alla legge regionale 34/2006. In particolare:

- il comma 1 sostituisce il comma 3 dell'articolo 6 concernente la partecipazione di Regione Liguria alla Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova. Con il nuovo comma si precisa, rispetto alla formulazione attuale, che il contributo regionale annuale per il funzionamento della Fondazione viene erogato sulla base del programma annuale delle attività dell'ente, apparendo impropria l'attuale previsione che lega l'erogazione del contributo alla definizione di criteri regionali che incidono sulla programmazione artistica dell'ente.

Si precisa che il contributo in questione non rileva rispetto alla disciplina europea in materia di aiuti di stato poiché il finanziamento delle attività lirico sinfoniche, alla luce della giurisprudenza costituzionale (C. Cost. 21 aprile 2011, n. 153), risponde ad esigenze di interesse generale strettamente connesse alle funzioni istituzionali dello Stato;

- il comma 2, analogamente, sostituisce il comma 3 dell'articolo 7 relativo alla partecipazione di Regione all'Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova. L'attuale formulazione vincolava l'erogazione dei contributi regionali ulteriori rispetto a quelli attribuiti in applicazione del comma 2, alla formulazione da parte della Giunta regionale di criteri per la programmazione artistica.

La riformulazione prevede, in modo più coerente con l'autonomia della programmazione artistica, che il contributo regionale eccedente quello erogato ai sensi del comma 2 e del Decreto Ministeriale 27 luglio 2017 (Criterio e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163), sia subordinato alla presentazione da parte dell'Ente autonomo del programma di attività annuale.

### **Articolo 13 quinquies – Modifica alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di cultura)**

Con il presente articolo si inserisce il nuovo articolo 31 quinquies all'interno della legge regionale 33/2006 per consentire la partecipazione di Regione Liguria alla prossima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino che avrà luogo dal 9 al 13 maggio 2024.

La partecipazione regionale alla suddetta manifestazione fieristica di eccellenza ha l'obiettivo di valorizzare l'editoria locale che, insieme a librerie e biblioteche, rappresenta l'anima della filiera del mercato del libro con le numerose professionalità che contribuiscono ad un'attività culturale molto radicata nel nostro territorio. Inoltre la partecipazione è l'occasione per capitalizzare le iniziative promosse nell'ambito della "Capitale italiana del libro", riconoscimento assegnato per l'anno 2023 al Comune di Genova con delibera del Consiglio dei Ministri 17 aprile 2023.

La città di Genova, oltre al richiamato prestigioso riconoscimento assegnato grazie al progetto "Genova, a Pagine Spiegate!", vanta una tradizione secolare rispetto alle tematiche oggetto della manifestazione, che si evince da numerosi frammenti storici ed anche dalla toponomastica cittadina (nel centro storico si trova Piazza della Stampa, dove nel 1471 sorse il primo laboratorio tipografico cittadino); la zona di Voltri, favorita da un territorio ricco di acqua durante tutto l'anno, fu caratterizzata dalla nascita di oltre 150 cartiere, famose nel XVIII secolo in tutto il mondo per le caratteristiche di resistenza e durabilità nel tempo della carta prodotta la cui tradizione è oggi celebrata e tramandata grazie al Museo della Carta di Mele; ancora, lungo Strada Nuovissima (oggi via Cairoli) nel 1810 venne fondata dal tipografo francese Antonio Boeuf la prima libreria dell'Italia preunitaria.



In ultimo, quest'anno ricorre il centenario della nascita di Italo Calvino, pilastro della letteratura novecentesca del nostro Paese che tutto il territorio regionale sta omaggiando con diversi eventi, tra cui mostre, approfondimenti tematici e letture ad alta voce che, insieme alle indagini sul suo legame con la nostra regione e, in particolare, con la città di Sanremo, proseguiranno anche nel 2024.

Il Salone del Libro di Torino, quindi, tramite l'organizzazione di convegni, presentazioni, incontri e dibattiti e grazie, soprattutto, alla presenza di case editrici, scrittori, librai e bibliotecari, rappresenta anche l'occasione per orientarsi nel mondo della cultura libraria ligure e per tornare a raccontare il territorio, la cultura e le tradizioni di una regione fortemente caratterizzata dalla sua morfologia, promuovendo la lettura e la valorizzazione del patrimonio culturale nell'ottica dell'incremento di un'offerta sempre più diffusa e qualificata.

**EMENDAMENTO N. 10.** L'emendamento inserisce i seguenti articoli al DDL:

**Articolo 14 bis – Trasferimento personale dirigenziale in regime di distacco o assegnazione provvisoria.**

Il presente articolo prevede il trasferimento nella dotazione organica della Giunta regionale del personale dirigenziale appartenente agli enti del settore regionale allargato o delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale che si trovi, al momento dell'entrata in vigore del disegno di legge, in servizio presso la Giunta regionale in regime di convenzione, ovvero di distacco o assegnazione provvisoria ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 4/2022, previa individuazione del Segretario generale in relazione alle specifiche esigenze organizzative e previo consenso del personale interessato.

La finalità è quella di garantire nel tempo il funzionamento delle strutture dirigenziali interessate e l'erogazione dei servizi di competenza delle stesse.

**Articolo 14 ter – Funzioni di supporto.**

Con il presente articolo si provvede ad adeguare, a decorrere dall'anno 2024, le risorse disponibili per le retribuzioni accessorie del personale di supporto degli Organi politici della Giunta regionale, incrementando nella misura del 20% circa, il Fondo destinato a remunerare il personale di supporto agli Organi politici, segreterie e autisti del Presidente della Giunta e degli Assessori.

L'incremento è destinato dal Direttore generale competente in materia di personale, previa concertazione delle modalità di corresponsione, ad obiettivi di miglioramento e di efficientamento delle funzioni svolte.

**Articolo 14 quater – Completamento dei trasferimenti dei beni dalle Aziende Sociosanitarie Locali (ASL) all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (ARPAL).**

La presente disposizione si pone l'obiettivo di completare i trasferimenti dalle ASL all'ARPAL necessari per l'esercizio delle funzioni trasferite alle ARPA nella cornice di attuazione del decreto legge n. 496/1993 che ha istituito le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

Tra le posizioni da definire permane il rapporto tra ASL1 e ARPAL relativamente ai beni mobili ed immobili ed alle attrezzature che la legge regionale n. 39/1995 disponeva fossero trasferiti dalla prima all'Agenzia in quanto strumentali alle funzioni di ARPAL già esercitate dalle ASL. Tale trasferimento è mancato nella Provincia di Imperia in quanto per la sede ASL interessata (Via Nizza 4) ASL1, in quanto non proprietaria della sede, non ha potuto effettuare il conferimento alla dotazione patrimoniale di ARPAL per la parte immobiliare.

L'articolo si propone quindi la definizione di tale rapporto che avverrà nell'ambito dei rapporti di cui al Protocollo d'Intesa del 21/09/2022 – approvato con D.G.R. n. 651 del 07/07/2022 – tra le Amministrazioni aventi sede nel territorio del Comune di Imperia, finalizzato a soddisfare il fabbisogno di spazi per l'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali regolando anche pendenze tra le parti.

I beni oggetto del trasferimento saranno individuati entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Presente legge con provvedimento della Giunta regionale, sulla base di intese con gli enti interessati, che costituirà titolo per l'iscrizione del trasferimento nei pubblici registri.

**Articolo 14 quinquies – Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 16 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025)).**

Con il presente articolo si modifica l'articolo 3 della legge regionale 16/2022 al fine di conservare la destinazione delle risorse finalizzate alla “progettazione definitiva di efficientamento energetico e miglioramento prestazionale, comprensivo del rifacimento corticale delle facciate, delle sedi di Regione Liguria di via Fieschi, 15 e 17”, in caso di mancato utilizzo delle stesse entro l'anno 2023.

Tale intervento è in linea con l'obiettivo strategico di migliorare l'efficienza energetica degli immobili di proprietà di Regione Liguria, razionalizzare e ridurre i consumi energetici presente nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022/2024, approvato dalla Giunta in data 8 giugno 2022 e nel DEFR 2023-2025.

**EMENDAMENTO N. 11.** L'emendamento inserisce i seguenti articoli al DDL:

**Articolo 16 bis – Modifica dell'articolo 31 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024)).**

Il presente articolo inserisce il nuovo comma 7 bis all'articolo 31 della legge regionale n. 22/2021 al fine di stabilire che le eventuali economie derivanti dall'operazione di trasferimento di risorse a Fi.L.S.E. s.p.a. per la partecipazione al fondo di investimento immobiliare di cui allo stesso articolo 31, siano riacquisite al bilancio della Regione Liguria. Tali eventuali economie saranno finalizzate ad investimenti, anche tramite la Fi.L.S.E. s.p.a. previo eventuale rafforzamento patrimoniale della stessa, autorizzato nel limite massimo di euro 7.000.000.

**Articolo 16 ter – Modifica all'articolo 4 della legge regionale 37 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017).**

Con il presente articolo si modifica il comma 14 septies dell'articolo 4 della legge regionale 34/2016 al fine di consentire la possibilità di riutilizzare, per le medesime finalità, le risorse del Fondo rotativo di cui al comma 14 ter del medesimo articolo, non utilizzate nel corso dell'anno 2021, fino all'esercizio 2025.

La disposizione proroga oltre gli esercizi 2022 e 2023, già previsti dal testo vigente della richiamata disposizione, la possibilità di riutilizzo delle risorse, fino al 2025, a condizione che i progetti siano inseriti nella programmazione regionale. Ciò si rende necessario in quanto l'attività di ricognizione da parte delle strutture regionali è stata particolarmente complessa ed ha reso di difficile attuazione la disposizione normativa negli esercizi già considerati, rendendosi necessario di prevedere la possibilità di riutilizzo del fondo per un ulteriore periodo.

**EMENDAMENTO N. 12.** L'emendamento inserisce i seguenti articoli al DDL:

**Articolo 17 bis – Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale).**

L'articolo reca alcune modifiche alla legge regionale n. 20/2006 che disciplina l'ordinamento dell'ARPAL. Le modifiche proposte nascono, principalmente, dall'esigenza di adeguare la normativa regionale sull'organizzazione dell'Agenzia alle disposizioni della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca ambientale) ed, in particolare, dall'introduzione dei cosiddetti "Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali" (LEPTA), che costituiscono il livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale per le attività che il Sistema nazionale delle Agenzie è tenuto a garantire per assicurare omogeneità ed efficacia sul territorio nazionale all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente.

La modifica che si propone rappresenta, pertanto, un passaggio essenziale per l'attuazione della disciplina nazionale affinché Regione Liguria possa essere pronta a darvi piena attuazione nel momento in cui saranno approvati i decreti attuativi, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri (per quanto concerne l'individuazione dei LEPTA e dei criteri di finanziamento dei medesimi), sia da parte del Ministero dell'Ambiente (per quanto concerne l'approvazione delle tariffe); decreti che, allo stato, non sono ancora stati predisposti.

Con l'occasione sono, altresì, previste alcune modifiche in materia di sistema informativo regionale ambientale (SIRAL) ed osservatori, al fine di meglio specificarne l'ambito, anche tramite l'abrogazione di norme non più attuali.

In particolare:

- i commi 1 e 2, modificativi rispettivamente degli articoli 1 e 2 della l.r. 20/2006, prevedono che gli strumenti di programmazione e pianificazione, gli obiettivi generali e le priorità strategiche dell'azione dell'Agenzia siano definiti nel rispetto dei LEPTA, introdotti dall'art. 9 della legge n.132/2016, istitutiva del Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale;
- il comma 3 modifica l'articolo 4 introducendo un nuovo comma 2 bis per disporre che ARPAL, nello svolgimento delle proprie funzioni tecniche e di controllo, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA); ed un nuovo comma 4 quater ai sensi del quale ARPAL può avvalersi dell'Osservatorio Ligure marino per la Pesca e l'Ambiente (OLPA);
- il comma 4 sostituisce l'articolo 5 relativamente alle attività non istituzionali di ARPAL per prevedere che nelle attività svolte da ARPAL nei confronti degli enti territoriali, delle imprese e dei privati, che non devono in ogni caso interferire con il pieno raggiungimento dei LEPTA, essa deve applicare il tariffario nazionale, così come definito dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 7 della l. 132/2016.
- il comma 5, analogamente al precedente quarto comma, introduce il nuovo comma 3 bis all'articolo 9 per prevedere che le attività svolte da ARPAL a favore di Comuni e Province non devono interferire con il pieno raggiungimento dei LEPTA;
- il comma 6 modifica l'articolo 14 per allineare la nomina del direttore generale di ARPAL con i requisiti e le incompatibilità previste dall'art. 8 della l. 132/2016. Inoltre, la lettera e) relativa al personale di vigilanza e controllo, prevede che presso il Direttore generale sia

istituita un'apposita unità organizzativa cui afferisce il personale con qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria;

- i commi 7 ed 8 recano modifiche formali agli articoli 19 e 23;
- il comma 9 modifica l'articolo 26 bis per prevedere il rispetto dei LEPTA anche nella definizione del programma dei controlli e delle attività di ARPAL in materia ambientale;
- il comma 10 modifica l'articolo 27 per stabilire che la programmazione triennale delle attività di ARPAL sia approvata dalla Giunta regionale nel rispetto dei LEPTA e tenendo conto della programmazione delle attività del sistema delle agenzie per l'ambiente, legando così le attività di tutte le ARPA nel "Sistema delle Agenzie";
- il comma 11 modifica l'articolo 29 relativo al sistema informativo regionale ambientale. Segnatamente viene meglio specificato ed aggiornato il richiamo alle banche dati ambientali, che fanno parte del SIRAL (comma 5), introducendo il richiamo espresso al sistema informativo delle acque, nonché a quello per la VIA e la VAS, ed estendendo l'obbligo degli Enti Locali di mettere a disposizione della Regione i dati ambientali anche in materia di inquinamento acustico ed elettromagnetico;
- i commi 12 e 13, stante l'abrogazione della norma istitutiva, dispone l'abrogazione di alcune disposizioni non più attuali quale quella relativa all'Osservatorio permanente dei corpi idrici;
- il comma 14 interviene sul sistema regionale di educazione ambientale, innovando il regime previgente di cui all'articolo 37. In particolare si prevede che, attraverso il Sistema di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile, vengano svolte le attività di educazione e informazione per la promozione e l'affermazione dello sviluppo sostenibile sul territorio in coerenza con la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, approvata dalla Giunta regionale con d.g.r n. 60/2021.

**Articolo 17 ter – Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia).**

L'articolo modifica la legge regionale 18/1999 in materia di strategia per lo sviluppo sostenibile, per adeguarla al nuovo quadro normativo di riferimento a livello statale, come risultante dal vigente articolo 34 del d.lgs. n. 152/2006.

La normativa statale prevede, infatti, che le Regioni, a seguito dell'aggiornamento della strategia statale in materia di sviluppo sostenibile, si dotino di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile coerente con quella nazionale e che definisca il contributo apportato alla realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale, individuando la strumentazione, le priorità e le azioni che si intendono intraprendere.

La Regione, a tal fine, ha assunto una serie di azioni, tra cui la strategia per lo sviluppo sostenibile approvata con la Delibera di Giunta n. 60 del 29/01/2021, nella quale sono stati definiti, in particolare, 49 obiettivi strategici a carattere trasversale afferenti alle quattro aree Persone (Società), Pianeta (Ambiente), Prosperità (Economia), Pace (Giustizia), con i relativi indicatori per il monitoraggio, le correlazioni tra gli obiettivi strategici di sviluppo sostenibile, gli strumenti regionali di pianificazione e programmazione, le missioni di bilancio e gli obiettivi del DEFR.

La strategia ha, tra l'altro, lo scopo di garantire unitarietà all'attività di pianificazione e definisce, inoltre, il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali (VIA e VAS), di cui al D.lgs. n. 152/2006.

Con le presenti modifiche si intende, pertanto, consolidare e rafforzare il principio dello sviluppo sostenibile, inteso come evoluzione di un sistema socioeconomico attraverso un utilizzo delle risorse equo nei confronti delle generazioni presenti e future, quale ispiratore delle politiche regionali. Le modifiche proposte delineano anche la procedura di approvazione della suddetta strategia, demandando ad una delibera della Giunta regionale l'atto finale di approvazione, preceduto, da una fase di pubblicità partecipativa che garantisca a chiunque la possibilità di presentare osservazioni garantendo così un adeguato coinvolgimento degli stakeholder. In particolare la fase pubblica si avrà ad oggetto lo schema di strategia approvato dalla Giunta regionale.

**Articolo 17 quater – Modifica alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria)).**

Con il presente emendamento si modifica l'articolo 3 della legge regionale 42/2006 istitutiva del Sistema Informativo Regionale Integrato (SIIR) al fine di inserire nel medesimo l'Agenzia regionale ligure per i rifiuti (ARLIR), istituita a luglio 2023 con la legge regionale 13/2023.

**Articolo 17 quinquies – Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2018).**

Il presente articolo interviene sull'articolo 17 della legge regionale 29/2017 che detta norme di adeguamento in materia di valutazione di impatto ambientale in attuazione del decreto legislativo 104/2017.

In particolare si prevede la possibilità per i soggetti proponenti di sottoporre direttamente a VIA anche i progetti rientranti all'interno dell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006, di norma sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA.

Quanto sopra in funzione di semplificazione delle procedure e di accelerazione dei procedimenti, presentando direttamente l'istanza di VIA per attivare fin da subito l'iter volto al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all'articolo. 27 bis del decreto legislativo 152/2006. In questo modo si intende superare un inutile aggravio procedimentale, senza pregiudicare i livelli di tutela previsti dalla normativa eurounitaria e statale, nei casi in cui vi sia, a giudizio dello stesso proponente, una elevata probabilità che il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si concluda con la determinazione di assoggettamento a VIA.

Tale facoltà è, peraltro, circoscritta ai soli casi di opere pubbliche o di pubblico interesse, come individuate dalla legge (es. decreto legislativo 387/2003; articolo 208 decreto legislativo 152/2006) e sempreché tali opere risultino finanziate con fondi soggetti al definanziamento in caso di mancato rispetto dei termini previsti nei bandi, negli avvisi e negli altri dispositivi per la selezione dei progetti e per l'assegnazione delle risorse.

L'attivazione della procedura di VIA è, comunque, subordinata all'espressione della Giunta regionale chiamata a valutare l'istanza presentata dal proponente, che deve motivare la sua scelta avuto riguardo alla localizzazione del progetto in aree sensibili ai sensi del decreto ministeriale 30 marzo 2015 ed in ragione di potenziali impatti significativi e negativi conseguenti all'applicazione dei criteri, di cui all'allegato V (Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19) alla parte seconda del decreto legislativo 152 2006.

La presente modifica prevede, inoltre, la definizione, da parte della Giunta regionale, delle modalità e dei termini temporali relativi al procedimento volto al rilascio del solo provvedimento di VIA

nell'ambito di procedimenti autorizzativi/approvativi che lo richiedono in luogo del PAUR (es. articolo 38 decreto legislativo 36/2023; articolo 12 decreto legislativo 387/2003). In particolare si prevede che qualora disposizioni di legge statali prevedano per l'approvazione di un progetto l'espressione della VIA, da esprimersi da parte della Regione in qualità di autorità competente nell'ambito di procedimenti approvativi in capo ad altre amministrazioni, il rilascio della VIA avviene secondo le modalità e termini stabiliti dalla Giunta regionale compatibili con i termini stabiliti per la conclusione del procedimento.

**EMENDAMENTO N. 13.** L'emendamento inserisce i seguenti articoli al DDL:

**Articolo 19 bis – Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa).**

La modifica recata dal presente articolo si rende necessaria al fine di aggiornare la previsione dell'art. 20 della l.r. 13/2011 a quanto previsto dalla l.r. 42/2006 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria) ed, del comma 2, al d.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e, per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità o integrazione.

La stessa l.r. 56/2009 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) dispone che, per conseguire maggiore efficienza e obiettivi di semplificazione nella propria attività, l'Amministrazione si avvale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione quali strumenti essenziali per la modernizzazione delle strutture, incentivandone l'uso nei rapporti interni, con le altre amministrazioni e con i privati.

Regione, pertanto, ha avviato un progetto volto alla dematerializzazione dei procedimenti regionali che prevedono interazioni con l'esterno, mediante la creazione di una piattaforma trasversale che garantisca lo svolgimento in modalità digitale dell'intero flusso di gestione del procedimento; a tal fine Regione si è dotata di apposita piattaforma informatica volta a consentire agli istanti l'avvio del procedimento attraverso strumenti informatici ed accessibile a chiunque sia in possesso delle credenziali di "identità digitale".

Per i procedimenti per i quali il processo di dematerializzazione è compiuto, la norma prevede che le istanze digitali vengano presentate attraverso lo Sportello on line – Conferimento da portale (CDP). Laddove sia prevista una fase transitoria, con i provvedimenti amministrativi necessari di competenza della Giunta regionale o del dirigente secondo la disciplina dei singoli procedimenti, è consentita la presentazione dell'istanza anche in modalità ordinaria cartacea; terminata la fase transitoria, la presentazione dell'istanza digitale tramite lo Sportello on line costituisce la modalità esclusiva per l'avvio e la gestione del relativo procedimento.

**Articolo 19 ter – Modifica all'articolo 11 della legge regionale 12 novembre 2014, n. 33 (Disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona e fondazioni derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza).**

Con la presente modifica all'articolo 11 della legge regionale 33/2014 si intende consentire alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) la possibilità di costituire società di servizi per il raggiungimento di finalità istituzionali anche con la partecipazione di più ASP ovvero che una ASP possa partecipare a società già costituite, al fine di ottenere economie di scala.

**Articolo 19 quater – Modifica dell’articolo 4 bis della legge regionale 16 febbraio 2009, n. 1 (Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) Euroregione Alpi Mediterraneo e adesione al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno-Alpi)**

Con il presente articolo si modifica l’articolo 4 bis della legge regionale 1/2009 al fine di adeguare da settemila a novemila euro la *fee* annuale per la partecipazione di Regione Liguria al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) Reno-Alpi in linea con quanto stabilito dall’Assemblea del GECT tenutasi a Maastricht in data 15 novembre 2023. Nel corso della richiamata assemblea Regione Liguria si è astenuta sulla proposta di aumento del contributo per la partecipazione tenuto conto della necessità di apportare un apposito adeguamento normativo per consentire la relativa spesa.

La partecipazione di regione Liguria al GECT è iniziata nel 2016 per concorrere all’attuazione delle previsioni della legge regionale 1/2006 (Legge sulla crescita) ed in particolare nel contesto delle Infrastrutture strategiche per la Liguria 2020.

Il GECT rappresenta una entità transnazionale dotata di personalità giuridica necessaria per attuare programmi di cooperazione transfrontaliera finalizzati a rendere stabile la cooperazione territoriale tra i vari livelli di governo di Stati diversi e rafforzare la politica di coesione territoriale. A tal fine il GECT, oltre ad essere considerato un accordo strategico può partecipare direttamente, come soggetto unitario, ai bandi emanati sui programmi comunitari, garantendo con la propria massa critica, l’estensione territoriale ed il mix di competenze, una maggiore attrazione di risorse.

Il capofila del GECT Reno-Alpi è stata la regione Rhein-Necker che ha proposto la costituzione di un GECT finalizzato allo sviluppo della cooperazione lungo l’asse del Corridoio ex “24 Genova-Rotterdam”, ora Reno-Alpi, in particolare sui temi della mobilità delle persone e delle merci. Il GECT “Rhine-Alpine”, costituito e ufficialmente operativo a seguito della registrazione della costituzione sulla GUUE, si propone di portare avanti l’iniziativa strategica del Progetto Interregionale europeo CODE24 per assicurare una partnership e una cooperazione a lungo termine

Oggi i partner del GECT sono 26, di cui 5 italiani, rappresentati da: Regione Piemonte, Uniontrasporti, Regione Lombardia, Regione Liguria, AdSP del Mar Ligure Occidentale. Sono inoltre intenzionate ad accedere alla membership anche la città di Alessandria e la Città Metropolitana di Milano.

La partecipazione regionale all’attività del GECT è particolarmente significativa considerando che lo stesso opera nella lobbying verso la Commissione Europea ed in particolare del Commissario del Corridoio Reno-Alpi e partecipa a progetti europei di interesse (di notevole importanza la partecipazione di Regione Liguria come membro del GECT al progetto FENIX, in materia di informatizzazione della logistica, finanziato dal programma CEF 2014-2020).

L’aumento della quota annuale di partecipazione si rende necessario per garantire, con entrate certe, l’internalizzazione della struttura tecnica di supporto ad oggi fornita da consulenti esterni remunerati in parte da entrate straordinarie, e pertanto aleatorie, ed in parte dall’erosione del fondo di riserva.

**Articolo 19 quinquies – Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia).**

Il presente articolo introduce il nuovo articolo 33 bis all’interno della legge regionale 22/2007 in materia di energia.

Il nuovo articolo 33 bis, elaborato all'esito di diversi incontri tecnici tenutisi da marzo ad ottobre 2023 con le autorità competenti e le associazioni dei manutentori di impianto, consente ad installatori e manutentori incaricati dei controlli e della manutenzione degli impianti termici che abbiano omesso di procedere alla trasmissione e protocollazione dei rapporti CAITEL di efficienza energetica e di ispezione degli impianti, o che abbiano provveduto in modo tardivo rispetto ai termini indicati nel regolamento regionale 1/2018, di regolarizzare l'invio entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il controllo sull'impianto.

In questo modo si consente alle autorità competenti di poter disporre, al 1° marzo di ogni anno, di un aggiornamento efficace delle trasmissioni dei RCEE, e conseguentemente di pianificare le attività ispettive. L'invio entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello dell'ispezione è coerente con la disciplina recata dall'articolo 18, comma 1, del richiamato regolamento regionale 1/2018, in base al quale i rapporti effettuati nel mese di dicembre devono essere trasmessi entro la fine del mese di febbraio dell'anno seguente.

Contestualmente alla trasmissione i soggetti saranno tenuti al versamento della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33, comma 15 quater, della legge regionale 22/2007 per la mancata o tardiva trasmissione al CAITEL nella misura del 30% del minimo edittale ivi previsto (pari dunque al 30% di € 100,00 (€ 30,00)).

La norma persegue l'obiettivo di garantire la formazione di un catasto degli impianti termici sempre più completo ed aggiornato alimentato tramite un flusso regolare di attestazioni di manutenzione e di rapporti di efficienza riducendo il sommerso e semplificando l'impegno ispettivo degli enti delegati.

Inoltre, il pagamento da parte del soggetto inadempiente di una sanzione, seppure ridotta, garantirà agli enti un maggior gettito in termini di contributi percepiti, altrimenti omessi, lasciando impregiudicato il potere ispettivo e sanzionatorio da esercitare rispetto alle situazioni non oggetto di regolarizzazione tramite la nuova fattispecie.

La procedura prevista dal nuovo articolo 33 bis trova applicazione a partire dai controlli di efficienza energetica effettuati nel corso dell'anno 2023 che saranno oggetto di accertamenti ed ispezioni a partire dal 2024. Inoltre, il comma 2 introduce un nuovo comma 2 quater all'articolo 35, stabilendo, in prima applicazione della norma, che entro il 28 febbraio 2024 possano trovare regolarizzazione anche la mancante trasmissioni riferite ad annualità precedenti al 2023.

#### **Articolo 19 sexies – Disposizione transitoria.**

Il presente articolo reca la disposizione transitoria dell'articolo 10 bis prevedendo che i Comuni si adeguando alle modifiche apportate alla legge regionale 12/2006 dal suddetto articolo entro il 31 dicembre 2024 secondo le previsioni contenute, a seguito della relativa approvazione, nel Piano Sociale Integrato regionale all'esame del Consiglio regionale al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

#### **Articolo 19 septies – Abrogazione di norme.**

Con il presente articolo si dispone l'abrogazione dell'art. 29 della legge regionale 9/1998 relativo al finanziamento di interventi edilizi volti all'abbattimento, al superamento e all'eliminazione, quando possibile, di barriere architettoniche che ostacolano la regolare fruizione degli edifici da parte di soggetti disabili, nonché di interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente pubblico e privato comunque individuati nella legge di settore dell'edilizia, da effettuarsi tramite le risorse recuperate dalla revoca di contributi di edilizia agevolata.



L'abrogazione della richiamata norma si rende necessaria per indirizzare in maniera più funzionale ed efficace le risorse recuperate dalle revoche dei contributi per destinarle alle finalità ed agli obiettivi del comparto dell'edilizia residenziale che si configura come servizio essenziale nell'ambito dei diritti civili e sociali che vanno garantiti su tutto il territorio nazionale.

Infatti, alla luce degli Accordi di Programma sottoscritti nel 2000 e nel 2001 con l'allora Ministero dei Lavori Pubblici (poi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), rispettivamente per l'edilizia agevolata e per l'edilizia sovvenzionata, sono state conferite alle Regioni le quote dei rispettivi canali di finanziamento, in origine detenute ed erogate dallo Stato, per le successive programmazioni e localizzazioni regionali.

La norma di cui si propone l'abrogazione era stata prevista originariamente per finanziare gli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati); successivamente, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, tra l'altro, la predetta legge 13/89 era oggetto di rifinanziamento per gli anni dal 2019 al 2033 con una quota annuale sufficiente a soddisfare il fabbisogno rilevato per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Tenuto conto di ciò l'abrogazione della richiamata disposizione regionale permetterà di reimpiegare in maniera più efficace le risorse recuperate dai programmi di edilizia agevolata nella programmazione di settore di cui alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo), per cofinanziare interventi sul patrimonio edilizio esistente, pubblico e privato, che necessita di riqualificazione, ovvero interventi edilizi volti all'abbattimento, al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici e spazi pubblici e privati che ostacolano il loro regolare utilizzo da parte di soggetti disabili, previsti dalla legge regionale 12 giugno 1989, n. 15 (abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative).

### **Emendamento n. 1**

(Inserimento dell'articolo 1 bis nel disegno di legge n. 59/167/2023 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026))

1. Dopo l'articolo 1 del disegno di legge n. 59/167/2023 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026)) è inserito il seguente:

“Articolo 1 bis

(Modifica all'articolo 72 ter della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)

1. Il comma 2 dell'articolo 72 ter della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) è sostituito dal seguente:  
“2. La Regione, sentite le associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di commercio liguri, stabilisce con provvedimento della Giunta regionale i termini, le modalità ed i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1”.
2. Il comma 1 dell'articolo 72 quinquies della l.r. 1/2007 è abrogato.”.

### **Emendamento n. 2**

(Sostituzione dell'articolo 3 del d.d.l. 59/167/2023)

1. L'articolo 3 del d.d.l. 59/167/2023 è sostituito dal seguente:

“Articolo 3

(Disposizione transitoria in materia di concessioni demaniali marittime)

1. Nelle more della revisione organica della normativa in materia di demanio marittimo, fermo restando il rispetto dei rapporti percentuali delle aree balneabili libere e libere attrezzate del fronte totale delle aree balneabili, come risultanti dal Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime (PUD) o dalla situazione in atto al 31 dicembre 2023, non trova applicazione, per l'anno 2024, il divieto di cui all'articolo 11 bis, comma 3, lettera a), della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti). “.

### **Emendamento n. 3**

(Inserimento dell'articolo 3 bis nel d.d.l. 59/167/2023)

1. Dopo l'articolo 3 del d.d.l. 59/167/2023 è inserito il seguente:

“Articolo 3 bis

(Inserimento dell’articolo 12 bis nella legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti).

1. Dopo l’articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 è inserito il seguente:

“Articolo 12 bis

(Procedura di evidenza per rilascio di concessioni di aree del demanio idrico e di concessioni demaniali marittime relative a specchi acquei frontistanti o contigui ad aree del demanio idrico)

1. Nel caso in cui, per lo svolgimento della medesima attività d’impresa, venga richiesto il rilascio di concessione per aree del demanio idrico e di concessione demaniale marittima per specchi acquei frontistanti o contigui ad aree del demanio idrico, il Comune competente per territorio può esperire un’unica procedura ad evidenza pubblica riguardante entrambe le concessioni che avranno pari durata, previo nulla osta della Regione su richiesta del Comune.
2. A seguito della conclusione della procedura ad evidenza pubblica, il Comune e la Regione rilasciano rispettivamente la concessione demaniale marittima e la concessione del demanio idrico in applicazione della vigente normativa in materia.
3. Con deliberazione della Giunta regionale possono esser stabilite disposizioni attuative del presente articolo.”.

**Emendamento n. 4**

(Inserimento articoli 4 bis, 4 ter e 4 quater nel d.d.l. 59/167/2023)

1. Dopo l’articolo 4 del d.d.l. 59/167/2023 sono inseriti i seguenti:

“Articolo 4 bis

(Disposizioni per la gestione dei flussi turistici)

1. Al fine di migliorare l’offerta turistica, favorire una gestione modulata degli incrementi periodici dei flussi di mobilità turistica che interessano le zone a maggiore attrattività del territorio regionale, garantire la qualità della mobilità sul territorio nonché la fruibilità dei luoghi e dei servizi e l’integrità del paesaggio e dei borghi storici, la Regione, anche attraverso i propri enti strumentali o società partecipate, promuove accordi tra comuni o loro società partecipate, enti pubblici interessati, anche con il coinvolgimento di società di gestione del trasporto pubblico regionale e locale, od operatori del settore ovvero la costituzione di società di scopo per la gestione dell’overtourism.
2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, può incentivare la stipula degli accordi ovvero la costituzione delle società di scopo mediante la concessione di contributi agli

- Enti locali interessati per la realizzazione di progetti di investimento, secondo criteri e modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale.
3. Per le finalità di cui al comma 2 per l'anno 2024, è istituito un apposito Fondo con la dotazione complessiva di euro 3.000.000,00 di cui euro 2.000.000,00 destinati ad interventi nell'ambito del territorio delle Cinque Terre, ripartiti in parti eguali a ciascuno dei Comuni di Levanto, Monterosso, Riomaggiore e Vernazza.
  4. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata all'attuazione degli interventi finanziati con il fondo di cui al comma 3, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 14 bis, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017), si applicano alle occorrenti variazioni di bilancio per l'utilizzo degli stanziamenti relativi ai citati contributi allocati alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 1 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2024-2026.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, quantificati in euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) per l'esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 1 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2024-2026.

#### Articolo 4 ter

(Inserimento articoli nella legge regionale 14 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche))

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche)) è inserito il seguente:

“Articolo 10 bis

(Promiscuità per le strutture ricettive alberghiere)

1. Nelle strutture ricettive alberghiere è consentita la realizzazione di piazzole di tipo villaggio turistico o campeggio di cui ai commi 1 degli articoli 12 comma e 13, attrezzabili con gli allestimenti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere b) e c) nel rispetto di quanto indicato nelle disposizioni attuative, nei limiti di tre piazzole per le strutture ricettive alberghiere con capacità ricettiva fino a cinquanta posti letto e di cinque piazzole per quelle con capacità ricettiva superiore a cinquanta posti letto, previo rilascio di titolo edilizio unitario avente ad oggetto il complessivo progetto, comprensivo delle piazzole e dei manufatti.
2. La validità del titolo edilizio di cui al comma 1 è subordinata alla permanenza della classificazione in capo alla struttura ricettiva alberghiera.”.

2. Dopo l'articolo 24 della l.r. 32/2014 è inserito il seguente:

“Articolo 24 bis

(Promiscuità per le strutture ricettive extralberghiere)

1. Nelle strutture ricettive extralberghiere, con esclusione degli agriturismo e delle case per ferie, è consentita la realizzazione di piazzole di tipo villaggio turistico o campeggio di cui agli articoli 12 comma 1 e 13 comma 1, attrezzabili con allestimenti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere b) e c) nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni attuative, in non più di due piazzole, previo rilascio del titolo edilizio unitario avente ad oggetto il complessivo progetto comprensivo delle piazzole e dei manufatti.
  2. La validità del titolo edilizio di cui al comma 1 è subordinata alla permanenza della classificazione in capo alla struttura ricettiva extralberghiera.”.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 29.707,17 (ventinovemilasettecentosette/17) per l'esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 8 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.

#### Articolo 4 quater

(Modalità di gestione del Fondo unico nazionale turismo di parte capitale)

1. La Regione, al fine di dare attuazione al decreto interministeriale del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 9 marzo 2022, n. 3462 (Disposizioni applicative per l'attuazione, il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all'articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) e ai successivi atti attuativi e di programmazione di cui all'articolo 5 del medesimo decreto, si avvale, per le attività di gestione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale assegnate alla Regione Liguria per l'anno 2024, della Finanziaria ligure per lo sviluppo economico (F.I.L.S.E.) S.p.A. di cui alla legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48 (Costituzione della società finanziaria ligure per lo sviluppo economico - F.I.L.S.E. S.p.A.).
2. Gli oneri finanziari per le attività di cui al comma 1 sono quantificati nel limite complessivo di euro 80.000,00, di cui euro 40.000,00 per l'anno 2024, euro 24.000,00 per l'anno 2025 ed euro 16.000,00 per l'anno 2026.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 40.000,00 (quarantamila/00) per l'esercizio 2024, in euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) per l'esercizio 2025 ed in euro 16.000,00 (sedecimila/00) per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 7 “Turismo”, Programma 1 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.

#### **Emendamento n. 5**

(Inserimento articoli 7 bis e 7 ter nel d.d.l. 59/167/2023)

1. Dopo l'articolo 7 del d.d.l. 59/167/2023 sono inseriti i seguenti:

“Articolo 7 bis

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 1° agosto 2022, n. 10 (Adempimenti per i soggetti beneficiari di contributi a carico del bilancio regionale e disposizioni di carattere finanziario)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 1° agosto 2022, n. 10 (Adempimenti per i soggetti beneficiari di contributi a carico del bilancio regionale e disposizioni di carattere finanziario) è sostituita dalla seguente:

“c) procedere, con riferimento a ciascun contributo assegnato a qualsiasi titolo quale finanziamento o cofinanziamento di opera pubblica e per il quale la relativa norma di finanziamento non richieda diverse ed esclusive modalità di rendicontazione, all'invio alla Regione, entro il 15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre e 15 gennaio di ogni anno, di specifica attestazione, debitamente compilata e sottoscritta dal responsabile unico di procedimento o dal responsabile unico di progetto, dell'avvenuto aggiornamento trimestrale dei dati dei singoli interventi finanziati, mediante la piattaforma del monitoraggio delle opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP), di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti);”.

2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 10/2022 è abrogata.

#### Articolo 7 ter

(Misure finalizzate alla realizzazione del Collegamento tra il raccordo autostradale e la sponda destra del fiume Magra)

1. Al fine di garantire la copertura finanziaria derivante dal maggior fabbisogno economico, discendente dall'applicazione della procedura di aggiornamento dei prezzi contrattuali ai sensi dell'articolo 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per la realizzazione del primo lotto del “Collegamento tra il raccordo autostradale e la sponda destra del fiume Magra (Comuni di Bolano, Vezzano, S. Stefano)”, opera di interesse nazionale rientrante tra gli interventi finanziati con l'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n.190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) e di cui alle delibere CIPE del 10 agosto 2016, n. 25, del 1 dicembre 2016, n. 54, del 22 dicembre 2017, n.98, del 28 febbraio 2018, n.12 e del 28 febbraio 2018, n.26, la Giunta regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2024 un contributo a favore della Provincia della Spezia aggiuntivo rispetto alle risorse già assegnate alla stessa da altre amministrazioni, fino ad un massimo di euro 3.000.000,00.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso a valere sul Fondo di cui all'articolo 4 della l.r. 34/2016, quale contributo marginale, per cui la Regione riduce il proprio apporto in misura pari all'eventuale finanziamento ottenuto dalla Provincia della Spezia, fino al totale azzeramento dello stesso, a valere sul “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche” di cui all'articolo 26, comma 7, del D.L. 50/2022.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) per l'esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 “Trasporti e

diritto alla mobilità”, Programma 5 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024-2026.

### **Emendamento n. 6**

(Modifica all’articolo 8 nel d.d.l. 59/167/2023)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 del d.d.l. 59/167/2023 è aggiunto il seguente:  
“2 bis. Alla fine del comma 11 dell’articolo 31 della l.r. 10/2008 sono aggiunte le seguenti parole: “, ovvero di altri elaborati progettuali riferiti al livello minimo di progettazione previsto dalle disposizioni vigenti in materia di appalti applicabili al momento dell’approvazione della documentazione progettuale presentata”.

### **Emendamento n. 7**

(Inserimento articoli 10 bis, 10 ter e 10 quater nel d.d.l. 59/167/2023)

1. Dopo l’articolo 10 del d.d.l. 59/167/2023 sono inseriti i seguenti:

“Articolo 10 bis

(Modifiche alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari))

1. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) le parole “comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “comma 3”;
  - b) le parole "o nei Distretti sociali di cui all'articolo 9" sono soppresse;
  - c) dopo le parole “delle forme associative previste al” sono inserite le seguenti: “Titolo II,”;
  - d) dopo le parole "con particolare riferimento alla convenzione" sono inserite le seguenti: "all'Unione dei Comuni, al consorzio".

2. L’articolo 6 è sostituito dal seguente:

“Articolo 6

(Ambito Territoriale Sociale)

1. L’Ambito Territoriale Sociale rappresenta la sede della programmazione e della gestione dei servizi sociali per i quali l’ambito costituisce la dimensione territoriale ottimale.
2. La programmazione e la gestione dei servizi sociali, sulla base delle linee di indirizzo definite dalla Conferenza di Ambito ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera b), sono

affidate al Direttore Sociale individuato ai sensi dell'articolo 24, commi 4 e 5, che si avvale di una segreteria tecnica di cui fanno parte i coordinatori di area tematica nonché personale di supporto tecnico amministrativo e finanziario.

3. I confini territoriali dell'Ambito Territoriale Sociale coincidono con quelli del Distretto Sanitario, definiti dalle ASL ai sensi del d.lgs. 502/1992.”.
  
3. Il comma 1 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:  
“1. L'Ambito Territoriale Sociale è articolato in un Ufficio di Piano, quale organismo tecnico ed esecutivo del Piano di Zona di cui all'articolo 19 della l. 328/2000, ed in Uffici di Zona, che costituiscono le sedi di accesso alla rete locale di interventi e servizi sociali nonché il punto decentrato delle attività sociosanitarie sulla base di quanto previsto dal Piano del Distretto sociosanitario.”.

4. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

“Articolo 8

(Conferenza di Ambito)

1. I Sindaci dei Comuni ricompresi nell'Ambito Territoriale Sociale costituiscono la Conferenza di Ambito ed eleggono, a maggioranza assoluta dei componenti, un Presidente con funzioni di coordinamento della Conferenza stessa. I sindaci possono delegare in modo permanente gli assessori competenti in materia.
2. La Conferenza di Ambito ha sede presso il Comune con il maggior numero di abitanti, salvo diversa localizzazione scelta a maggioranza da almeno due terzi dei Comuni componenti dell'Ambito.
3. La Conferenza di Ambito si avvale prioritariamente del supporto tecnico del Direttore Sociale e dell'Ufficio di Piano.
4. La Conferenza di Ambito:
  - a) stabilisce la forma di gestione e l'organizzazione dei servizi sociali dell'Ambito, nel rispetto di quanto previsto dal Piano Sociale Integrato Regionale;
  - b) definisce, ai fini della programmazione e della gestione associata dei servizi sociali, le linee di indirizzo per l'elaborazione del Piano di Zona;
  - c) approva il Piano di Zona elaborato dall'Ufficio di Piano;
  - d) approva il documento finanziario preventivo e il rendiconto relativo ai servizi sociali gestiti in forma associata;
  - e) esamina ogni questione di interesse per la comune gestione dei servizi sociali territoriali.
5. La Conferenza di Ambito, per definire le proprie funzioni e le modalità organizzative, si dota di apposito regolamento in base a specifiche linee guida approvate dalla Giunta regionale.
6. La Conferenza di Ambito concorre alla programmazione regionale in materia sociale, esprimendo parere obbligatorio non vincolante sul Piano Sociale Integrato Regionale di cui all'articolo 25.
7. La Conferenza di Ambito coinvolge nei processi di programmazione e pianificazione, secondo le indicazioni del Piano Sociale Integrato Regionale, le organizzazioni più rappresentative del Terzo Settore e gli altri soggetti del territorio che concorrono alla realizzazione del sistema integrato, per la formulazione di pareri e proposte.”.



5. L'articolo 9 è abrogato.
6. All'articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1 le parole "del Distretto sociale di cui all'articolo 9" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Ambito Territoriale Sociale di cui all'articolo 6";
  - b) al comma 5 le parole "di Distretto sociale" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Ambito Territoriale Sociale".
7. All'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1 le parole "dai presidenti delle Conferenze di Ambito" sono sostituite dalle seguenti: "da tre sindaci dei Comuni ricompresi nel Distretto, o da loro assessori delegati, eletti a maggioranza assoluta dei membri della Conferenza di Distretto";
  - b) al comma 3 dopo le parole "del Direttore" le parole "di Distretto" sono soppresse;
  - c) il comma 5 è abrogato.
8. Al comma 2 dell'articolo 12 le parole "di Distretto sociale" sono sostituite dalla seguente: "sociali".
9. L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

#### "Articolo 24

##### (Direzione delle attività sociali)

1. I Comuni, anche in forma associata, per esercitare le funzioni in materia di servizi sociali, individuano il personale addetto a tali attività secondo gli indirizzi del Piano Sociale Integrato Regionale.
2. La Conferenza d'Ambito, per il coordinamento organizzativo e programmatico delle specifiche aree di attività sociali svolte dall'Ambito, si avvale di assistenti sociali con comprovate competenze in materia e rispondenti ai requisiti previsti dal Piano Sociale Integrato Regionale.
3. Per la direzione tecnica, il coordinamento, la programmazione e il management dei servizi sociali, nonché per l'organizzazione amministrativa, finanziaria e delle risorse umane dell'Ambito Territoriale Sociale, la Conferenza d'Ambito si avvale di un Direttore sociale.
4. L'incarico di Direttore sociale è conferito a personale laureato con specifiche competenze tecniche, di programmazione e organizzazione dei servizi sociali iscritto alla Sezione A dell'Albo professionale dell'ordine degli assistenti sociali, di cui al Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti), o in possesso di esperienza, almeno quinquennale, nelle funzioni direzionali dei servizi sociali.
5. L'incarico di Direttore sociale è attribuito secondo le norme vigenti per l'accesso alla dirigenza pubblica a seguito di concorso bandito da uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale o dall'Ente costituito per la gestione unitaria dei servizi.

6. Laddove si configuri omogeneità territoriale o sociale tra Ambiti Territoriali Sociali ricadenti nella stessa ASL, anche non contigui, gli Ambiti Territoriali Sociali, per il perseguimento di economie di scala, possono avvalersi, in regime di convenzione, del medesimo Direttore Sociale.
  
10. All'articolo 25 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1 la parola "Distretto" è sostituita dalle seguenti: "Ambito Territoriale Sociale";
  - b) alla lettera e) del comma 2 le parole "di Ambito Territoriale sociale" sono sostituite dalle seguenti: "dei Piani di Zona".
  
11. Al comma 4 dell'articolo 26 le parole "del Distretto sociale" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Ambito Territoriale Sociale".

#### Articolo 10 ter

(Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 16 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025)))

1. All'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 16 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025)) le parole "di dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2026".

#### Articolo 10 quater

(Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2023, n. 17 (Disposizioni di carattere fiscale e finanziario e altre disposizioni di adeguamento))

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17 (Disposizioni di carattere fiscale e finanziario e altre disposizioni di adeguamento) è sostituito dal seguente:

"2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 2 "Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025."
  
2. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 17/2023 è sostituito dal seguente:

"2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera a) del comma 1, quantificati in euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 2 "Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025."

## **Emendamento n. 8**

(Inserimento articoli 11 bis, 11 ter e 11 quater nel d.d.l. 59/167/2023)

1. Dopo l'articolo 11 del d.d.l. 59/167/2023 sono inseriti i seguenti:

### “Articolo 11 bis

(Fondo straordinario per le Aziende Regionali Territoriali per l'Edilizia – A.R.T.E.)

1. Al fine di superare l'attuale situazione di sofferenza economico - finanziaria derivante dalla grave crisi del settore immobiliare e le situazioni di disagio abitativo, nonché fronteggiare i maggiori oneri derivanti dall'aumento dei tassi di interesse conseguente alle misure di politica monetaria restrittiva adottate per contrastare l'inflazione, nelle more della complessiva riforma del sistema dell'edilizia residenziale pubblica, è istituito un fondo destinato alle A.R.T.E. liguri per la copertura degli oneri di operazioni di valorizzazione e dismissione del proprio patrimonio immobiliare i cui proventi netti sono finalizzati al finanziamento delle attività istituzionali, nonché allo svolgimento delle attività istituzionali di cui alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici) e per la copertura degli oneri finanziari relativi ai mutui e ai prestiti in ammortamento al 31 dicembre 2023, anche in applicazione di quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008.
2. Il fondo di cui al comma 1 è costituito, a decorrere dal 2024 e per dieci anni, con una dotazione annua massima di 7 milioni di euro.
3. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le A.R.T.E. liguri in proporzione all'ammontare del debito residuo risultante al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello di riferimento. L'importo del debito residuo ai fini del riparto di cui al precedente periodo non comprende il debito residuo di eventuali mutui e prestiti accesi a decorrere dal 1° gennaio 2024.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 7.000.000,00 (sette milioni/00) per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 6 “Interventi per il diritto alla casa”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, per gli esercizi successivi al 2026, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

### Articolo 11 ter

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 12 novembre 2015, n. 18 (Disposizioni di modifica a norme di carattere finanziario))

1. All'articolo 6 della legge regionale 12 novembre 2015, n. 18 (Disposizioni di modifica a norme di carattere finanziario)), sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 2, le parole: "e per dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "e per nove anni";
  - b) all'ultimo periodo del comma 4 ter, le parole: "Per gli anni 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2023".

#### Articolo 11 quater

(Anticipazione di liquidità ad Azienda Regionale Territoriale per l'edilizia (A.R.T.E.) Genova)

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un'anticipazione di liquidità non onerosa a favore di A.R.T.E. Genova per la copertura degli oneri fiscali correlati agli interventi di efficientamento energetico degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica eseguiti con il cosiddetto "superbonus 110%".
2. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa, per l'anno 2024, nella misura massima di euro 5.000.000,00 e deve essere restituita alle casse regionali entro il 31 dicembre 2024.
3. Le entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo quantificate in euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) per l'esercizio 2024 sono allocate al Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie", Tipologia 200 "Riscossione di crediti di breve termine" del bilancio di previsione 2024-2026.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) per l'esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 1 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie" del bilancio di previsione 2024-2026.

#### Emendamento n. 9

(Inserimento articoli 13 bis, 13 ter, 13 quater e 13 quinquies nel d.d.l. 59/167/2023)

1. Dopo l'articolo 13 del d.d.l. 59/167/2023 sono inseriti i seguenti:

#### "Articolo 13 bis

(Contributo aggiuntivo per il restauro del dipinto di Pietro Paolo Rubens "La Circoncisione di Gesù")

1. Per le finalità di cui all'articolo 31 ter della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di cultura) la Giunta regionale, per l'anno 2024, con proprio provvedimento, è autorizzata a concedere un contributo aggiuntivo alla Casa del Gesù nel limite di euro 30.000,00, stabilendo, altresì, le modalità di erogazione.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 30.000,00 (trentamila/00) per l'esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 5 "Tutela

e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.

#### Articolo 13 ter

(Disposizioni per l’attuazione dell’intervento “Casa dei Cantautori” in Genova)

1. Per le finalità di cui all’articolo 58 della l.r. 16/ 2022 la Giunta Regionale è autorizzata, per l’anno 2024, a rinnovare, con propria deliberazione, l’incarico al project manager ivi previsto, definendo il nuovo crono programma delle attività ed il relativo compenso onnicomprensivo nel limite di euro 50.000,00.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per l’esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.

#### Articolo 13 quater

(Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo))

1. Alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo) sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) il comma 3 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:  
“3. La Regione attribuisce annualmente alla Fondazione stessa un contributo per la gestione ordinaria sulla base del programma di attività presentato.”;
  - b) il comma 3 bis dell’articolo 7 è sostituito dal seguente:  
“3 bis. L’erogazione di una quota di contributo eccedente quanto previsto al comma 2, è vincolata alla presentazione di un programma di attività.”.

#### Articolo 13 quinquies

(Modifica alla l.r. 33/2006)

1. Dopo l’articolo 31 quater della l.r. 33/2006 è inserito il seguente:

“Articolo 31 quinquies

(Partecipazione di Regione Liguria al Salone Internazionale del Libro di Torino)

1. La Regione, al fine di promuovere l’editoria ligure e di capitalizzare le iniziative promosse nell’ambito di Genova Capitale del Libro 2023, partecipa al Salone Internazionale del Libro di Torino – edizione 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, con proprio provvedimento, è autorizzata a sostenere la relativa spesa per l’anno 2024 nel limite di euro 130.000,00.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 130.000,00 (centotrentamila/00) per l'esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.

### **Emendamento n. 10**

(Inserimento articoli 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies nel d.d.l. 59/167/2023)

1. Dopo l'articolo 14 del d.d.l. 59/167/2023 sono inseriti i seguenti:

#### **"Articolo 14 bis**

(Trasferimento personale dirigenziale in regime di convenzione, distacco o assegnazione provvisoria)

1. Il personale dirigenziale, con contratto a tempo indeterminato, appartenente agli enti di cui all'articolo 1, comma 2, della l.r. 4/2022 ed alle aziende ed agli enti facenti parte del Servizio sanitario regionale in servizio presso la Giunta della Regione Liguria in regime di convenzione ovvero di distacco o assegnazione provvisoria alla data dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 35 della l.r. n. 4/2022, previa individuazione del Segretario generale in relazione alle specifiche esigenze organizzative e previo consenso del personale interessato, è trasferito nell'organico della Giunta della Regione Liguria con contestuale incremento della relativa dotazione organica.
2. In applicazione del comma 1, gli Enti di appartenenza del personale dirigenziale interessato riducono proporzionalmente la loro dotazione organica e il proprio fondo destinato al trattamento economico accessorio del personale dirigenziale.
3. Al personale trasferito ai sensi del comma 1, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale dirigenziale della Giunta della Regione Liguria, con conseguente adeguamento del fondo destinato al trattamento economico accessorio, in relazione al valore medio individuale del medesimo trattamento economico, calcolato con riferimento al fondo costituito per l'anno 2022 per i dirigenti della Giunta della Regione Liguria.
4. Le risorse di cui al comma 3, in esito a quanto previsto dai commi 1 e 2, non sono sottoposte al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557 quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), la Giunta regionale determina la propria spesa di personale al netto delle stesse risorse.

5. In sede di attuazione del presente articolo, la Giunta regionale provvede alla rimodulazione dei trasferimenti inerenti agli Enti di appartenenza del personale dirigenziale di cui al comma 2, in relazione alla riduzione della rispettiva dotazione organica.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 713.563,95 (settecentotredicimilacinquecentosessantatatre/95) per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse umane", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per gli esercizi successivi al 2026 si fa fronte con i relativi bilanci.

#### Articolo 14 ter

##### (Funzioni di supporto)

1. Nell'ambito degli oneri relativi alla spesa del personale regionale, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, il fondo destinato a remunerare le funzioni svolte dal personale a supporto degli organi politici della Giunta regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006) è integrato di euro 90.000,00.
2. L'incremento di cui al comma 1 è destinato dal direttore generale competente in materia di personale, previa concertazione delle modalità di corresponsione, a obiettivi di miglioramento e di efficienza delle funzioni svolte.
3. Dall'applicazione del comma 1, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, i conseguenti maggiori oneri previdenziali e per l'imposta regionale sulle attività produttive sono quantificati in euro 29.500,00.
4. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 1/2006 dopo le parole "alla presenza in servizio" sono inserite le seguenti: "coerentemente con il trattamento economico del personale".
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 119.500,00 (centodiciannovemilacinquecento/00) per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 si fa fronte per euro 76.818,00 (settantaseimilaottocentodiciotto/00) con le risorse allocate alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 1 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti" e per euro 42.682,00 (quarantaduemilaseicentottantadue/00) con le risorse allocate alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse umane", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.

#### Articolo 14 quater

##### (Completamento dei trasferimenti dei beni da ASL ad ARPAL)

1. A completamento dei trasferimenti dalle Aziende Sociosanitarie Liguri (ASL) all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (ARPAL) per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi della normativa regionale attuativa del decreto legge n. 496/1993 e istitutiva di ARPAL, sono trasferiti dalle ASL ad ARPAL i beni mobili ed immobili e le attrezzature individuati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con provvedimento

della Giunta regionale, sulla base di intese con gli enti interessati, quali beni strumentali per le sedi provinciali di ARPAL.

2. L'atto adottato dalla Giunta regionale in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 costituisce titolo per la trascrizione nei relativi registri.

#### Articolo 14 quinquies

(Modifica alla l.r. 16/2022)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 53 della l.r. 16/2022 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Le risorse di cui al comma 1 non utilizzate nell'anno 2023, confluiscono nel risultato di amministrazione quale quota vincolata da destinare alle medesime finalità.””

#### **Emendamento n. 11**

(Inserimento articoli 16 bis e 16 ter nel d.d.l. 59/167/2023)

1. Dopo l'articolo 16 del d.d.l. 59/167/2023 sono inseriti i seguenti:

“Articolo 16 bis

(Modifica all'articolo 31 della l.r. 22/2021)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 31 della l.r. 22/2021, è inserito il seguente:

“7 bis. Le eventuali economie derivanti dall'operazione di cui al presente articolo sono riacquisite al bilancio regionale e vincolate ad investimenti anche tramite Fi.L.S.E. S.p.A.. Nell'ambito di dette economie una quota è destinata preliminarmente all'eventuale rafforzamento patrimoniale di Fi.L.S.E. S.p.A., che viene autorizzato fin d'ora nel limite massimo di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00)”.

#### Articolo 16 ter

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017))

1. Al comma 14 septies dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017)) le parole “negli esercizi 2022 e 2023” sono sostituite dalle seguenti: “fino all'esercizio 2025”.

#### **Emendamento n. 12**



(Inserimento articoli 17 bis, 17 ter, 17 quater e 17 quinquies nel d.d.l. 59/167/2023)

1. Dopo l'articolo 17 del d.d.l. 59/167/2023 sono inseriti i seguenti:

“Articolo 17 bis

(Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale))

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale)) dopo le parole “norme comunitarie e nazionali” sono inserite le seguenti: “ed, in particolare, della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale)”.
2. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 20/2006 dopo le parole “di vigilanza e di controllo ambientale” sono aggiunte alla fine le seguenti: “nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) di cui all'articolo 9 della legge 132/2016 e tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività del Sistema nazionale di cui all'articolo 10 della medesima legge”.
3. All'articolo 4 della l.r. 20/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2bis. L'ARPAL svolge le funzioni tecniche e di controllo di cui al comma 2, nel rispetto dei LEPTA di cui all'articolo 9 della legge 132/2016.”;
  - b) dopo il comma 4 ter sono inseriti i seguenti:

“4 quater. Per le attività inerenti il controllo e la vigilanza dell'ambiente marino e costiero e delle acque interne, ARPAL può avvalersi dell'Osservatorio Ligure marino per la Pesca e l'Ambiente (OLPA) anche, previo assenso della Giunta regionale, attraverso una compartecipazione al medesimo Osservatorio.

4 quinquies. Gli oneri derivanti dalla partecipazione di ARPAL all'Osservatorio di cui al comma 4 quater sono a carico del bilancio dell'Agenzia. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma non derivano oneri a carico del bilancio regionale.”;
4. L'articolo 5 della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente:

“Articolo 5

(Attività non istituzionali)

1. L'ARPAL, in subordine ai compiti istituzionali, può svolgere funzioni ed azioni nelle materie relative alle competenze tecniche in essa presenti nei confronti degli enti territoriali, delle imprese, del mondo delle professioni e dei privati, applicando le tariffe

definite, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 della legge 132/2016.

2. Le attività di cui al comma 1 sono relative a:
    - a) formazione;
    - b) assistenza tecnica e supporto;
    - c) ricerca, valutazione e validazione di tecnologie e processi tecnologici.
  3. Fino all'approvazione del decreto di cui al comma 1, trova applicazione il tariffario delle prestazioni dell'Agenzia.
  4. Gli introiti derivanti dall'esercizio delle attività di cui al comma 1 concorrono al finanziamento delle spese istituzionali.”.
5. All'articolo 9 della l.r. 20/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 2 le parole “di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi della vigente normativa”;
  - b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:  
“3 bis. Le attività di cui ai commi 1 e 3 non devono interferire con il pieno raggiungimento dei LEPTA.”
6. All'articolo 14 della l.r. 20/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 la parola “Provinciali” è soppressa;
  - b) la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:  
“c) specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere, attestanti qualificata esperienza ed elevata professionalità nel settore ambientale, derivante:
    - 1) da attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private desumibile dallo svolgimento di mansioni di particolare rilievo e professionalità, con esperienza dirigenziale acquisita per almeno cinque anni;
    - 2) dal conseguimento di una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica ricavabile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da documentate esperienze lavorative protrattesi per almeno cinque anni.”.
  - c) al comma 4 è aggiunto alla fine il seguente periodo: “Non possono inoltre ricoprire tale incarico i soggetti che si trovino nelle condizioni di incompatibilità e inconferibilità previste dall'articolo 8, comma 1, della legge 32/2016”;
  - d) al comma 6 la parola “ASL” è sostituita dalle seguenti: “altre agenzie istituite con legge regionale”;
  - e) al comma 8 dopo la parola “personale” sono inserite le seguenti: “appartenente ad apposita unità organizzativa facente capo allo stesso Direttore,”.
7. All'articolo 19 della l.r. 20/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al secondo periodo del comma 1 la parola “territoriali” è soppressa;
  - b) alla fine al comma 2 dopo le parole “spesa pubblica” sono aggiunte le seguenti: “ed è approvato dalla Giunta regionale”.

8. All'articolo 23 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1 le parole: “di cui all'articolo 3” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 03”;
  - b) la lettera c) del comma 2 è abrogata.
9. Al comma 1 dell'articolo 26 bis dopo le parole “controlli in campo ambientale” sono inserite le seguenti: “, nel rispetto dei LEPTA e tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività del Sistema nazionale di cui all'articolo 10 della legge 132/2016,”.
10. Al comma 1 dell'articolo 27 dopo le parole: “la Giunta regionale approva” sono aggiunte le seguenti: “nel rispetto dei LEPTA e tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività del Sistema nazionale di cui all'articolo 10 della legge 132/2016,”.
11. All'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:
  - c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Fanno parte del SIRAL le banche dati ed informazioni ambientali, anche georiferite, sviluppate dalla Regione e da ARPAL, ed, in particolare, il sistema informativo del comparto aria, il sistema informativo delle acque e dei dati ambientali marini (SISEA), i sistemi informativi a supporto dell'osservatorio sui rifiuti, il sistema informativo regionale idrogeologico (SIRID), ed il sistema informativo per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per la valutazione di impatto strategico (VAS).”;
  - d) dopo la lettera f) del comma 5 è inserita la seguente:

“f bis) all'inquinamento acustico ed elettromagnetico.”.
12. I commi 2 e 3 dell'articolo 33 sono abrogati.
13. Gli articoli 34 e 35 sono abrogati.
14. L'articolo 37 è sostituito dal seguente:

#### “Articolo 37

(Sistema regionale di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile)

1. Il sistema regionale di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile (Si.R.E.S.S.) si articola in un centro di coordinamento regionale (CREAS), il cui funzionamento è assicurato dalla struttura regionale competente in materia di educazione ambientale, e in centri locali (CEAS), promossi da enti parco, enti gestori di aree protette e comuni capoluogo o comuni associati con popolazione residente complessiva superiore a 10.000 abitanti.
2. Il CREAS svolge funzioni di:
  - a) coordinamento delle attività riguardanti l'educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile che si svolgono sul territorio regionale, con particolare riferimento a quelle svolte dai CEAS;
  - b) promozione della collaborazione dei soggetti operanti nell'ambito dello sviluppo sostenibile;
  - c) progettazione e realizzazione dei programmi di educazione ambientale e alla sostenibilità, anche in collaborazione con gli altri soggetti del sistema;

- d) progettazione e realizzazione di iniziative di educazione rivolte alle istituzioni scolastiche e ai cittadini e di processi di sostenibilità locale;
  - e) promozione di azioni di ricerca di nuovi metodi e strumenti per l'educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile;
  - f) cura della comunicazione all'interno del Si.R.E.S.S.
3. I CEAS svolgono in particolare i seguenti compiti:
- a) realizzazione a livello locale di progetti di educazione ambientale e alla sostenibilità;
  - b) promozione dello sviluppo sostenibile presso le comunità locali.
4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento:
- a) stabilisce le modalità di organizzazione del Si.R.E.S.S.;
  - b) effettua la programmazione triennale delle attività in materia di informazione ed educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile e ne dà attuazione annualmente, in base alla disponibilità finanziaria.”.

#### Articolo 17 ter

(Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia))

1. L'articolo 11 della l.r. 18/199 è sostituito dal seguente:

#### “Articolo 11

(Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile)

1. La Giunta regionale approva la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che definisce il quadro di riferimento per le politiche regionali nonché per le valutazioni ambientali, in attuazione del principio di sviluppo sostenibile.
2. La strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, in coerenza con la strategia nazionale e con i principi dell'Agenda ONU 2030:
  - a) armonizza le politiche regionali dei diversi settori verso lo sviluppo sostenibile attraverso i metodi dell'interdisciplinarietà e della partecipazione;
  - b) raccoglie gli obiettivi e le strategie di sviluppo della Regione e li orienta al fine di dare attuazione ai principi dello sviluppo sostenibile, attraverso la definizione di indirizzi e di strumenti operativi;
  - c) promuove i principi dello sviluppo sostenibile all'interno della Regione e presso gli Enti locali e ne coordina l'applicazione;
  - d) individua gli obiettivi di sostenibilità da raggiungere sulla base di specifici indicatori di riferimento e di verifica e ne indica gli strumenti attuativi.
3. Ai fini dell'approvazione e dell'aggiornamento della Strategia di cui al comma 1 la Giunta Regionale dispone l'avvio della fase di consultazione, previa pubblicazione dell'avviso della procedura nel sito istituzionale regionale per un periodo di quarantacinque giorni, durante il quale chiunque può presentare osservazioni.”.

2. L'articolo 12 della l.r. 18/199 è abrogato.

#### Articolo 17 quater

(Modifica alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria))

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria)) dopo la lettera i quinquies) è aggiunta la seguente:

“i sexies) Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti (ARLIR).”.

#### Articolo 17 quinquies

(Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2018))

1. All'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2018)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 ter sono inseriti i seguenti:

“3 ter 1. È ammessa la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) dei progetti di cui all'allegato IV alla Parte Seconda del medesimo decreto, soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA, qualora si tratti di opere pubbliche o di interesse pubblico, finanziati con fondi soggetti al definanziamento in caso di mancato rispetto dei termini previsti nei bandi, negli avvisi e negli altri dispositivi per la selezione dei progetti e per l'assegnazione delle risorse.

3 ter 2. Nei casi di cui al comma 3 ter 1 il proponente presenta alla Regione istanza corredata da una proposta di elaborati progettuali e da una relazione che attesta la sussistenza di eventuali impatti significativi e negativi del progetto avuto riguardo ai criteri di cui all'allegato V della parte seconda del d.lgs.152/2006 ed alla localizzazione nelle aree sensibili di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015 (Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e delle province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116).

3 ter 3. La Giunta regionale si esprime entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.”;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4bis. Qualora disposizioni di legge statali prevedano per l’approvazione di un progetto l’espressione della VIA, da esprimersi da parte della Regione in qualità di autorità competente nell’ambito di procedimenti approvativi in capo ad altre amministrazioni, il rilascio della VIA avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Giunta regionale compatibili con i termini stabiliti per la conclusione del procedimento.”.

### **Emendamento n. 12**

(Inserimento articoli 19 bis, 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies e 19 septies nel d.d.l. 59/167/2023)

1. Dopo l’articolo 19 del d.d.l. 59/167/2023 sono inseriti i seguenti:

#### “Articolo 19 bis

(Sostituzione dell’articolo 20 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa))

1. L’articolo 20 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa) è sostituito dal seguente:

#### “Articolo 20

(Comunicazione telematica)

1. La Regione promuove la comunicazione telematica fra le amministrazioni locali liguri e favorisce l’accesso in modalità digitale ai servizi e ai procedimenti amministrativi, con modalità omogenee sul territorio regionale, anche attraverso gli strumenti di cooperazione definiti nell’ambito del Sistema Informativo Regionale Integrato (SIIR) e dal progetto istituzionale “Liguria in Rete” di cui rispettivamente agli articoli 3 e 6 della l.r. 42/2006.
2. Nell’ambito del processo di transizione al digitale dell’amministrazione regionale la presentazione delle istanze digitali da parte di soggetti pubblici e privati all’amministrazione regionale avviene attraverso lo Sportello On Line – Conferimento da Portale (CDP). Terminate le fasi sperimentali, ove previste, in cui è consentita la presentazione delle istanze anche con modalità ordinaria, la presentazione dell’istanza digitale tramite lo Sportello on Line – CDP costituisce la modalità esclusiva per l’avvio dei procedimenti.”.

#### Articolo 19 ter

(Modifica all’articolo 11 della legge regionale 12 novembre 2014, n. 33 (Disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona e fondazioni derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza))

1. Al comma 8 dell'articolo 11 della legge regionale 12 novembre 2014, n. 33 (Disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona e fondazioni derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) dopo la parola "costituire" sono inserite le seguenti: "anche tra loro".

#### Articolo 19 quater

(Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 2009, n. 1 (Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) Euroregione Alpi Mediterraneo e adesione al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno-Alpi))

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 4 bis della l.r. 1/2009, è inserito il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2024 la quota annua è pari ad euro 9.000,00."
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 19 "Relazioni internazionali", Programma 1 "Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per gli esercizi successivi al 2026 si fa fronte con i relativi bilanci.

#### Articolo 19 quinquies

(Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia))

1. Dopo l'articolo 33 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) è inserito il seguente:

##### "Articolo 33 bis

(Regolarizzazione delle violazioni in materia di trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica)

1. In caso di omessa o tardiva trasmissione dei rapporti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 bis entro i termini di cui al comma 15 quater dell'articolo 33, il soggetto inadempiente, prima di qualsiasi attività di accertamento o ispezione, adempie l'obbligo entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il controllo sull'impianto; contestualmente all'adempimento, provvede al pagamento della sanzione pari al trenta per cento del minimo edittale dell'importo previsto al comma 15 quater dell'articolo 33."
2. Dopo il comma 2 quater dell'articolo 35 della l.r. 22/2007 è aggiunto il seguente:  
"2 quinquies. Entro il 28 febbraio 2024 la regolarizzazione prevista dall'articolo 33 bis è applicabile alle violazioni riferite anche alle annualità precedenti al 2023."

#### Articolo 19 sexies

##### (Disposizioni transitorie)

1. I Comuni si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 10 bis entro il 31 dicembre 2024, secondo le previsioni del Piano Sociale Integrato Regionale di cui all'articolo 25 della l.r. 12/2006 approvato a seguito dell'entrata in vigore della presente legge, al termine dell'iter consiliare in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Articolo 19 septies

##### (Abrogazioni)

1. L'articolo 29 della legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici) è abrogato.